



**COMUNE DI ASSAGO**  
*Provincia di Milano*

**PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE**  
**N° 42 del 19/09/2014**

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>OGGETTO:</b> | MODIFICA ARTT. 26 E 27 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE). |
|-----------------|--|

**MODIFICA ARTT. 26 E 27 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE).**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dall'1.01.2014;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, c. 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n.388, è sostituito dal seguente: *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*".

VISTO il Decreto 18 luglio 2014 - GU n.169 del 23-7-2014 del Ministero dell'interno che differisce al 30.09.2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, c. 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Vista la deliberazione consigliere n. 30 del 21.07.2014 avente per oggetto l'approvazione del regolamento per la disciplina della IUC Imposta Unica Comunale e adeguamento regolamento compostaggio domestico; Ritenuto di dover disciplinare puntualmente gli articoli n. 26 e 27 relativi ai rifiuti speciali assimilabili e non assimilabili agli urbani, anche alla luce dei recenti chiarimenti normativi;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

**DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di modificare gli artt. 26 e 27 del vigente regolamento comunale IUC, come segue:

**ART. 26**  
**PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON**  
**ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI**  
**SUPERFICIARIE**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

*(omissis).....*

4. L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella denuncia originaria di cui al successivo art. 36 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie fatture pagamento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, mud ecc.). In caso di mancata indicazione nella denuncia originaria delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione avrà effetto solo previa presentazione di apposita istanza nei termini indicati al successivo art. 36.

**ART. 26**  
**PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON**  
**ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI**  
**SUPERFICIARIE**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via esclusiva, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

*(omissis).....*

4. L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella denuncia originaria di cui al successivo art. 36 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie fatture pagamento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, mud ecc.). In caso di mancata indicazione nella denuncia originaria delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione avrà effetto solo previa presentazione di apposita istanza nei termini indicati al successivo art. 36.

La dichiarazione vale fino a rettifica da parte del contribuente ovvero a seguito di controllo degli incaricati del comune.

| <p style="text-align: center;"><b>ART. 27</b><br/><b>RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO</b></p>   | <p style="text-align: center;"><b>ART. 27</b><br/><b>RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO</b></p>  |
|--|---|
| <p>1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente, o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani, individuati in base all' art. 21 del presente regolamento, hanno diritto alla riduzione della quota variabile del tributo.</p> <p>2. Tale riduzione verrà applicata solo al superamento dei coefficienti minimi KD, riferiti ai Comuni del Nord, riportati nella tabella 4a allegata al DPR. 158/99.</p> <p>(omissis)....</p> | <p>1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente, o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani, individuati in base all' art. 21 del presente regolamento, hanno diritto alla riduzione <u>del 100%</u> della quota variabile del tributo.</p> <p>2. Tale riduzione verrà applicata solo <u>se i quantitativi di produzione del rifiuto assimilabile sono inferiori ai coefficienti minimi KD, riferiti ai Comuni del Nord, riportati nella tabella 4a allegata al DPR. 158/99.</u></p> <p><u>Nel caso in cui la produzione fosse superiore a tali limiti quantitativi, i rifiuti non sono più considerati assimilati, quindi il produttore ha l'obbligo di provvedere in proprio al trattamento secondo la normativa vigente, non potendo conferirli al servizio pubblico e soggetti alla disciplina dell'art.26.</u></p> <p>(omissis).....</p> |

- 3) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, c. 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 4) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, c. 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



**COMUNE DI ASSAGO**  
**Provincia di Milano**

**Visto di regolarità tecnica**

---

**Oggetto: MODIFICA ARTT. 26 E 27 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE).**

Il sottoscritto VIGENTINI SERGIO, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto, n° 42 del 19/09/2014.

*Assago, 23/09/2014*

Firmato digitalmente  
Il Responsabile di Area  
VIGENTINI SERGIO



**COMUNE DI ASSAGO**  
**Provincia di Milano**

**Visto di regolarità contabile**

---

**Oggetto: MODIFICA ARTT. 26 E 27 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE).**

Sulla presente proposta di deliberazione n° 42 del 19/09/2014, si esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Assago, 23/09/2014

Firmato digitalmente  
Il ragioniere capo